



COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO

(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

Ordinanza N.
Data di registrazione

42
31/12/2024

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI SUL TERRITORIO COMUNALE DAL 31.12.2024 AL 06.01.2025 COMPRESO

IL SINDACO

Premesso che

- la legge 125/2008 ha modificato l'art. 54 del d.lgs n. 257/2000 circa le attribuzioni del Sindaco in materia di servizi di competenza statale, specificando che con Decreto del Ministero dell'Interno è disciplinato l'ambito di applicazione anche in relazione alla sicurezza urbana e alla incolumità pubblica;
- Il Ministero dell'Interno, con proprio Decreto del 05/08/2008 ha stabilito che i Sindaci possono intervenire per tutelare la pubblica incolumità e la sicurezza urbana e per gestire attività di prevenzione e contrasto anche in quelle situazioni in cui si verificano comportamenti che alterino il decoro urbano;
- È sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la fine del vecchio anno e l'arrivo del nuovo con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere e che, annualmente a livello nazionale si verificano infortuni, anche di grave entità, causati alle persone dall'utilizzo di tali materiali;
- Esiste un pericolo oggettivo, anche nel caso di utilizzo di petardi di libera vendita, trattandosi pur sempre di materiali esplosivi che, in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici anche di rilevante entità non solo a chi li maneggia ma anche a chi ne venisse colpito fortuitamente;
- L'esplosione di tali materiali, pur se rientranti nell'ambito delle tradizioni consolidate, si rileva dannosa sotto il profilo del benessere fisico, provocando situazioni di stress nelle persone più fragili, ai soggetti cardiopatici, agli animali domestici e, in buona sostanza, a tutti coloro che vivono l'ambiente urbano;
- Pur se in maniera ridotta e in misura minore il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre effetto luminoso senza dar luogo a detonazione, allorché gli stessi sono utilizzati in ambienti chiusi e affollati;

Dato atto che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi e lo scoppio di mortaretti nonché il lancio di razzi può rappresentare causa di disagio e pericolo soprattutto quando l'uso è incontrollato e in violazione delle norme in materia di sicurezza;

Rilevato che nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita ed in particolare il dispositivo di cui all'art. 703 C.P. nonché l'art. 57 del TULPS approvato con R.D. del 18/06/1931 n. 773;

Visto l'art. 6, comma 2, della direttiva 2007/23/CE, che lascia alle Autorità degli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni per limitare l'uso e la vendita al pubblico di determinate categorie di fuochi d'artificio per ragioni di sicurezza pubblica o di incolumità delle persone e, in particolare, di adottare provvedimenti volti a vietare o limitare il possesso e l'uso di fuochi d'artificio di talune categorie di articoli pirotecnici teatrali ed altri articoli pirotecnici e ritenuto che le finalità di tutela della sicurezza pubblica, consente l'attivazione di tale potere di deroga ad autorità monocratiche locali come il Sindaco;

Visto l'art. 5 del D.lgs 29 luglio 2015, n. 123, recante "attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici" ove, a tutela della sicurezza dell'utilizzatore finale e del consumatore, sono fissati parametri costrittivi degli articoli pirotecnici disponendo che i prodotti pirotecnici (del tipo di petardo) con limiti superiori

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

a quelli previsti dal comma 5, e (del tipo di razzo) con limiti superiori a quelli previsti nel comma 6, siano destinati esclusivamente ad operatori professionali muniti di licenza e solo nell'ambito di spettacoli autorizzati;

Vista la legge 18 aprile 2017, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città con cui si è proceduto ad un tendenziale rafforzamento dei poteri di Ordinanza del Sindaco per prevenire e contrastare situazioni in cui possano verificarsi comportamenti riconducibili a danneggiamenti del patrimonio pubblico o privato o, che abbiano l'effetto di ridurre la fruibilità o determinare in assoluto un progressivo scadimento della vivibilità urbana;

Visto che anche gli anni scorsi, con apposite circolari, il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio per l'Amministrazione Generale, ha diramato precise indicazioni finalizzate anche a prevenire il verificarsi di gravi fatti criminosi o incidenti riconducibili all'utilizzo di artifici pirotecnici e di esplosivi di uso comune, in occasione delle festività di fine anno;

Atteso che l'art. 54, comma 4 del D.lgs n. 267/2000, in forza del quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Atteso, altresì, che l'art. 54, comma 4-bis del D.lgs n. 267/2000, ove si precisa che i provvedimenti adottati, ai sensi del comma 4, concernenti l'incolumità pubblica, sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;

Ritenuto che le testimonianze degli organi di stampa hanno avideziato come fatto notorio, che negli anni passati, l'utilizzo al di fuori di ogni cautela di artifici esplodenti e/o infiammabili durante il periodo delle festività di fine anno ha provocato danni a persone animali e cose;

Considerato che sussiste, pertanto, l'urgente necessità di adottare misure idonee a garantire l'incolumità pubblica e l'integrità fisica delle persone mediante provvedimenti finalizzati a contrastare o quantomeno ridurre fenomeni del tipo di quelli precedentemente descritti, ovvero che possano arrecare danni a persone, animali o cose;

Rilevato che nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla normativa vigente, non hanno la possibilità di vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purchè siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita ed in particolare il dispositivo di cui all'art. 703 C.P. nonché l'art. 57 del TULPS approvato con R.D. del 18/06/1931 n. 773;

Ritenuto opportuno per quanto sopra riportato limitare il più possibile l'uso incontrollato degli stessi;

Viste le Leggi n. 689/1981, 125/2008 e 94/2009 in materia di sicurezza pubblica;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno datato 05/08/2008;

Ritenuto per quanto su esposto di dover adottare prescindendo dalle norme penali e quelle contenute nel TULPS che comunque sono vigenti ed applicabili al netto dei provvedimenti contingibili ed urgenti idonei a tutelare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti che con il prewente provvedimento si intendono garantire;

Richiamata la circolare Prefettura in materia

ORDINA

dal 31 dicembre 2024 e fino al 6 gennaio 2025 (compreso)

- Il divieto assoluto di usare materiale esplosivo, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili ancorchè di libera vendita, e in genere prodotti contenenti miscele detonanti ed esplosivi ascrivibili alle categorie F3 e F4 di cui all'art. 3 del D.lgs n. 123 del 29/07/2015 e comunque dei cosiddetti "fuochi di libera vendita" o "declassificati" che abbiano effetto semplice o in combinazione con altri di scoppio, crepitante e fischiante (tipo raudi o petardi flash, saltellanti, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni etc) petardini da ballo della categoria F1 di cui all'allegato 1, punto 5 lettera A), numero 1), lettera a) punto IV del Decreto sopra citato. Fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palline luminose;
- Il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 del TULPS;
- Il divieto di utilizzare articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli stessi sono espressamente destinati;

la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzioni amministrative previste dall'art. 7bis del D.Lgs. n. 267/2000 di importo compreso da €. 500,00 ad €. 5.000,00.

Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, comma 1 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48 anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20, comma 5 della predetta legge, fatte salve eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla normativa vigente.

Dare atto che ai sensi dell'art. 703 del C.P. *"chiunque, senza la licenza dell'autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio o lancia razzi o innalza aerostati con fiamme o in genere fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino ad euro 103,00 se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone la pena è dell'arresto fino ad un mese"*

Gli Agenti della Forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza;

la presente Ordinanza va trasmessa al Sig. Prefetto di Trapani, al sig. Questore di Trapani, al Comandante la stazione Carabinieri di Buseto Palizzolo e inoltre sia resa pubblica mediante affissione all'albo Pretorio e sul sito on line di questo Comune dandone massima diffusione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Trapani entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nonché ricorso al TAR Regionale entro 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni.

Il Sindaco

Poma Francesco / InfoCamere S.C.p.A.